COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2750 del 02/10/2020

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione e dei lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti. Annullamento aggiudicazione inefficace disposta a favore dell'operatore economico Strever Spa e scorrimento graduatoria con aggiudicazione a favore di Krea Costruzioni S.r.l. in ATI con Atiproject S.r.l.

ESERCIZIO 2020

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione e dei lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti. Annullamento aggiudicazione inefficace disposta a favore dell'operatore economico Strever Spa e scorrimento graduatoria con aggiudicazione a favore di Krea Costruzioni S.r.l. in ATI con Atiproject S.r.l.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione del Dirigente Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni n. 4272 del 07.12.2019, il Comune di Terni ha disposto di indire una gara per i lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti, con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del d.lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni n. 4688 del 30.12.2019 sono stati approvati gli atti di gara;
- il giorno 06.02.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura aperta di cui sopra;
- il giorno 07.02.2020 il seggio di gara (così composto: RUP Ing. Marcello Boccio; Segretario Dott. Luca Tabarrini; Testimoni Dott. Federico Bordoni e Dott.ssa Laura Polisini) si è riunito per il controllo della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti al cui esito, come da verbale in data 07.02.2020, in relazione al concorrente STREVER SPA, risultava attivato l'istituto del soccorso istruttorio in quanto: " *nella documentazione presentata l'operatore economico STREVER SPA si identifica nell'istanza partecipante come impresa singola invece dalla documentazione di gara sembrerebbe trattarsi di RTI con RTP di professionisti; per ciò che concerne l'RTP di professionisti (Newark Engineering capogruppo – Ing. Salvatori Antonello mandante) il file inerente il DGUE dell'ing. Salvatori Antonello non risulta firmato né apribile in alcun modo; ne consegue che risulta impossibile eseguire la verifica dei requisiti di progettazione per la cat. E.08 non posseduta dalla Newark Engineering (capogruppo del costituendo RTP)*".
- il seggio di gara si è nuovamente insediato il giorno il 17/02/2020 in seduta pubblica per il controllo della documentazione integrativa richiesta con il soccorso istruttorio ammettendo la Strever Spa alla successiva fase di gara.
- con determinazione n. 549 del 18.02.2020 è stato approvato l'elenco degli operatori economici ammessi/esclusi dalla procedura.
- a seguito della valutazione dell'offerta da parte di apposita commissione giudicatrice, nominata con determinazioni n. 577 del 20/02/2020 e n. 662 del 25/02/2020, è stato aggiudicato l'appalto alla Strever SPA con determinazione n. 1933 del 15.07.2020.

Rilevato che, successivamente, da un ulteriore esame della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico Strever Spa (ausiliario RTP Newark – Ing. Salvatori), si è accertato che: nella domanda di partecipazione è chiara la volontà dell'impresa Strever Spa di ricorrere per la progettazione ad altro operatore economico qualificato ma non risulta esplicitato con quale modalità, tanto che nel verbale di gara del 07.02.2020 risulta testualmente: "Nella *documentazione presentata l'operatore economico STREVER SPA si identifica nell'istanza partecipante come impresa singola invece dalla documentazione di gara sembrerebbe trattarsi di RTI con RTP di professionisti. Per ciò che concerne l'RTP di professionisti si*

comunica che Il file inerente al DGUE dell'ing. Salvatori Antonello (mandante) non risulta firmato né apribile in alcun modo. Ne consegue che risulta impossibile eseguire la verifica dei requisiti di progettazione per la cat. E.08 non posseduta dalla Newark Engineering (capogruppo).

Considerato che:

- la volontà da parte della Strever Spa di utilizzare, per la partecipazione, l'istituto dell'avvalimento non risultava da altro documento presente.
- a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio la Strever Spa dichiarava di ricorrere all'avvalimento a mezzo apposita dichiarazione allegando altresì un nuovo e diverso DGUE firmato e datato successivamente al termine prescritto per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del giorno 06.02.2020) ove veniva spuntata la casella inerente all'utilizzo dell'istituto in questione.
- il disciplinare di gara all'articolo 20 prevedeva che "*la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio* <u>*solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa*</u>".
- il contratto di avvalimento fornito in sede di soccorso istruttorio, risulta essere presentato in formato pdf recante a stampa la data del 06.02.2020.
- non risulta possibile stabilire quando tale documento sia stato sottoscritto non rilevandosi alcuna modalità per verificare con certezza la data stessa (firma digitale; registrazione dell'atto; etc.).
- in assenza di data certa antecedente la scadenza originaria per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 06.02.2020) tale documentazione integrativa non può essere considerata ai fini dell'ammissione.
- i documenti prestati in sede di soccorso istruttorio risultano datati 06.02.2020 ma non risulta ravvisabile in alcun modo l'ora della sottoscrizione.
- la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria non può, per giurisprudenza costante, essere prodotta in sede di soccorso istruttorio.
- nel contratto di avvalimento trasmesso mancano inoltre l'indicazione delle risorse umane oggetto dello stesso e la specificazione in ordine all'esecuzione dei servizi tra i soggetti raggruppati.

Dato atto che:

- la successiva e più approfondita analisi eseguita dal RUP sui lavori eseguiti dalla commissione giudicatrice ha evidenziato ulteriori criticità consistenti nella errata valutazione degli elementi relativi al criterio A (punti 12) "*Servizi di progettazione effettivamente realizzati ritenuti significativi delle proprie capacità professionali*" ove risultano essere stati valutati i progetti realizzati dalla società di ingegneria (Newark Engineering S.r.l.) nonché da tecnici esterni.
- nelle procedure ad evidenza pubblica l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell'offerta.
- nella presentazione dell'offerta la Strever Spa ha violato le norme previste dal disciplinare di gara all'articolo 25, le linee guida ANAC n. 1 ed il bando tipo n. 3 perché anziché presentare un numero massimo di n. 3 servizi come richiesto dal criterio A, ne ha presentati 21 per il sub criterio A1 e 6 per il sub criterio A2.
- non risulta dai verbali che la commissione giudicatrice abbia valutati solo 3 servizi;
- la valutazione sarebbe comunque stata non conforme in quanto la commissione non può discrezionalmente scegliere i 3 servizi ma è l'operatore economico che deve indicare quali debbano essere valutati.

Riscontrato che

- la Soc. Newarch Engineering S.r.l., ausiliaria del concorrente STREVER SPA, in relazione alla verifica sui requisiti eseguita, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 81 comma 1 del D.lgs

50/2016, a mezzo AVCPASS, non risulta aver ottemperato puntualmente alle prescrizioni dell'articolo 10.2 del disciplinare di gara ed in particolare:

- Nel sistema AVCPASS, in relazione a quanto previsto al punto a) dell'articolo 10.2 del disciplinare di gara, è stata presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dei fatturati degli anni 2015-16-17 e non i bilanci societari.

La comprova del requisito avrebbe dovuto essere fornita, ai sensi dell'articolo 10.2 del disciplinare di gara – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

In relazione ai requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10.2 del disciplinare di gara:

β) avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;

χ) avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

La comprova dei requisiti avrebbe dovuto essere fornita attraverso la seguente documentazione (art. 10.2 del disciplinare di gara):

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, avrebbe dovuto essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi fossero stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, avrebbe dovuto essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che ha concorso alla presente procedura e solo questa parte avrebbe potuto essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Nel sistema AVCPASS, sono state invece inserite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 comprendente i lavori espletati negli ultimi 10 anni in evidente difformità rispetto alle previsioni del disciplinare di gara (C.d.S. sez. V 25 luglio 2018 n.4525; C.d.S. sez. V 9 luglio 2019 n.4787, CdS n- 4644 del 20/07/2020)

Precisato che:

- con nota prot. n. 117983 del 02/10/2020 il RUP ha comunicato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni la sussistenza di elementi in contrasto con l'ammissione del concorrente STREVER SPA, disposta con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 18.02.2020, per i motivi riportati in premessa nonché di problematiche inerenti la valutazione dell'offerta tecnica ed infine alla non puntuale dimostrazione in AVCPASS dei requisiti in difformità alle previsioni di cui all'articolo 10.2 del disciplinare di gara.

Verificato che le motivazioni sopra riportate costituiscono motivo d'esclusione del concorrente STREVER SPA.

Preso atto del disposto di cui all'art. 21 nonies Legge 07.08.1990 n 241 "Annullamento d'ufficio" che testualmente recita: "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

Atteso che l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo è l'atto di ritiro motivato nell'ipotesi di vizi di legittimità del pregresso provvedimento;

Ritenuto necessario procedere all'annullamento della determinazione n. 1933 del 15.07.2020 ed alla esclusione dell'operatore economico STREVER SPA., per le motivazioni sopra riportate precisando che l'annullamento della determinazione n. 1933 del 15.07.2020 comporta la caducazione ed il conseguente annullamento degli atti presupposti ed in particolare della determinazione n. 549 del 18.02.2020 avente ad oggetto "L*avori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti – Via Marie Curie 4 – ammissioni ed esclusioni*";

Visto
- l'art.107 del D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 32, commi 5, 6 e7 del D.lgs. n. 50/16;
- l'art. 21 *nonies* L. 07.08.1990, n. 241;
- l'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.33/2016;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di disporre l'annullamento d'ufficio, per le motivazioni indicate in premessa, nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 *nonies* L. 07.08.1990, n. 241, della Determinazione Dirigenziale n. 1933 del 15.07.2020 avente ad oggetto "L*avori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti – Via Marie Curie 4 – Proposta di aggiudicazione*" e conseguentemente annullare l'aggiudicazione ancorché inefficace dell'appalto integrato in oggetto alla ditta STREVER SPA;
3) di confermare l'ammissione degli operatori economici:

	Operatori economici definitivamente ammessi
1	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
2	G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. in ATI con: - COSIS S.R.L. CON UNICO SOCIO (MANDANTE); - ALFIERI IMPIANTI di ALFIERI DOMENICO & C. S.A.S (MANDANTE); -POSITANO ENGINEERING SRLS (MANDANTE NONCHE' CAPOGRUPPO DI RTI PROGETTAZIONE);

	- DOTT. GEOLOGO GNAZZO LUCIO (MANDANTE SUB-RTI PROGETTAZIONE); - A.BA.CO. STUDIO TECNICO di BARBARITO PIETRO & C. SOC. SEMPLICE (MANDANTE RTI PROGETTAZIONE).
3	KREA COSTRUZIONI SRL in ATI con ATIPROJECT SRL

4) di confermare l'esclusione della REBER – RETE D'IMPRESA per i motivi di cui al verbale di gara del 17.02.2020.

5) di escludere il concorrente STREVER S.p.A. per le motivazioni riportate nel presente atto.

6) di approvare all'esito la seguente graduatoria:

Concorrenti	Punti offerta tecnica	Punti offerta economica	Punteggio totale	Graduatoria
A.T.I. KREA COSTRUZIONI S.R.L.	69,532	9,200	78,732	1
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	55,135	10,900	66,035	2
A.T.I. G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L.	42,067	9,780	51,847	3

7) di aggiudicare l'appalto integrato per la progettazione ed i lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti alla ditta Krea Costruzioni Srl in ATI con - Atiproject Srl, classificato, con sede in Perugia Via Roma n. 1 (codice fiscale 03416800542 - partita I.V.A. 03416800542) per un importo (IVA esclusa) di € 2.861.227,36, al netto del ribasso del 9,400%, oltre ad € 100.282,41 per oneri di sicurezza;

8) di precisare che l'annullamento della determinazione n. 1933 del 15.07.2020 comporta la caducazione ed il conseguente annullamento degli atti presupposti ed in particolare della determinazione 549 del 18.02.2020 avente ad oggetto "L*avori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti – Via Marie Curie 4 – ammissioni ed esclusioni*";

9) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marcello Boccio e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

10) di riconoscere che il sottoscritto, in qualità di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

11) di evidenziare che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara l'aggiudicazione diverrà efficace;

12) di disporre che dell'esito della procedura d'appalto in oggetto sarà data comunicazione ai soggetti legittimati ad esserne informati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la sua pubblicazione

nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" oltre che all'Albo Pretorio on line.

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini